****

COMUNE DI MUROS

**- Provincia di Sassari –**

**UFFICIO TRIBUTI**

**IMU PER I TERRENI SITI NEL COMUNE DI MUROS:**

* **ANNO IMPOSTA 2014: PAGANO ENTRO IL 10 FEBBRAIO TUTTI COLORO CHE SONO PROPRIETARI DI TERRENI E NON SONO IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI E COLTIVATORI DIRETTI.**
* **ANNO IMPOSTA 2015: PAGHERANNO TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI, ALLE SCADENZE GIUGNO/DICEMBRE**

Per l’Imu agricola del 2014 cambiano le regole con scadenza il **10 febbraio**. Il [D.L. n.4 del 24.01.2015](http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=53764&category_id=7) varato dal Consiglio dei ministri ha modificato le regole per il pagamento dell’Imu relativamente ai terreni agricoli di montagna e di collina. Per i territori soggetti a imposta viene abbandonato il criterio dell’altitudine e si adotta la classificazione Istat di territorio “non montano”, territorio “parzialmente montano” e “territorio montano”.

I proprietari di terreni agricoli di collina e di montagna, che in passato non hanno mai pagato l’imposta comunale o municipale, devono ora verificare se i loro terreni hanno mantenuto l’esenzione.

L’elenco completo dei comuni montani e parzialmente montani predisposto dall’Istat è riportato qui in allegato.

* Nella colonna “montani” se a fianco del proprio comune risulta la lettera “T” (totalmente montano) il terreno è esente da imposta municipale sia per il 2014 che in futuro.
* Se il comune nell’elenco Istat è contrassegnato dalla sigla “P” (parzialmente montano) l’Imu è dovuta dai proprietari che non sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. In caso di comproprietà del terreno tra più persone di cui alcuni con la qualifica professionale predetta ed altri che svolgono un’altra attività, l’imposta municipale dovrà essere corrisposta soltanto da questi ultimi per la percentuale di possesso.
* **Invece i terreni situati nei comuni contraddistinti con le lettere “NM” (non montani) (come il Comune di Muros), l’imposta municipale deve essere versata da tutti i proprietari di terreni.**

**Per l’anno d’imposta 2014**

* **NON E’ DOVUTA IMU** per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali dell’interno del 28.11.2014, perciò **solo per il 2014 e solo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che sono proprietari di terreni siti nel territorio di Muros, scatta la clausola di salvaguardia, cioè non verseranno IMU terreni per il 2014 e quindi non dovranno pagare alla scadenza del 10.02.2015.**

**Per l’anno d’imposta 2015:**

* **dovranno versare Imu 2015 alle scadenze ordinarie tutti i proprietari di terreni siti nel territorio di Muros, in quanto Comune Non Montano.**

Per il calcolo dell’imposta valgono le regole ordinarie; quindi si assume la tariffa di reddito dominicale e la si rivaluta del 25%, il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 135 se il proprietario o l’usufruttuario del terreno non ha la qualifica di coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (Iap) ovvero, per il coefficiente 75 per i contribuenti in possesso delle predette qualifiche. L’imposta si applica con l’aliquota del 7,6 per mille.

**Nel sito del comune di Muros, è presente il calcolo Imu agricola predisposto dall’Anutel.**